

pie Es.Prone
~~pie Es.Prone~~
 LE DI NAPOLI
 Lavoro e Prev.

Margale
 GRATIS TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE LAVORO
 11/2/73 n. 533)
5 LUG 2011
 Cancelliere

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza n. 21221

TRIBUNALE DI NAPOLI
 1a Sezione Lavoro e Prev.

Acciatale n. *Carrara*
 Richiedente *Carrara*
 Xerografia GRATIS
 (art. 10 L. 11/2/73 n. 533)
 Napoli... **5 SET 2011**
 il Cancelliere

Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Martina Brizzi, l'odierna udienza, viste le conclusioni della parte ricorrente, e sentita la discussione orale, pronuncia, a norma dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza del dispositivo e contestuale motivazione ed allegandola al presente verbale, di cui deve considerarsi parte integrante, la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta sotto il numero 15936 r.g.l.

dell'anno 2007 e vertente

tra

DE SIMONE PASQUALE, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Marziale presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo;

ricorrente

e

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Cennamo dell'Avvocatura Regionale, in virtù di

procura in atti;

ef
 LE DI NAPOLI
 Lavoro e Prev.

nonché

resistente
24
 TRIBUNALE DI NAPOLI
 1a Sezione Lavoro e Prev.
 Acciatale n. *Arillo*

INPGI – Istituto Nazionale di previdenza dei giornalisti Italiani “ Giovanni Amendola, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Carrano, in virtù di procura in calce al ricorso notificato;

terzo chiamato in causa

avente ad oggetto: differenze retributive per mansioni superiori

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 13.04.2003, il ricorrente, dipendente della Regione Campania, assunto con concorso del 1995, titolare di posizione organizzativa nel settore stampa, in virtù di decreto dirigenziale del 2002, inquadrato, con decorrenza 31 marzo 1999, nella categoria D 3, profilo professionale di “ funzionario direttivo con funzioni culturali” del CCNL Enti locali , lamentava il mancato riconoscimento della qualifica di capo servizio prevista dal CCNL giornalisti, la mancata attuazione dell'articolo 9 della legge n. 150 del 2000 il quale prevede, al comma 5, che negli uffici stampa, creati da una pubblica amministrazione, l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidati alla contrattazione collettiva, nonché il mancato versamento dei contributi previdenziali presso l'INPGI.

Tanto premesso, la parte ricorrente concludeva chiedendo: 1) l'accertamento del suo diritto all'inquadramento previdenziale presso l'INPGI a decorrere dal 1.01.2001; 2) l'accertamento del suo diritto al trattamento previsto dal CCNL per i giornalisti dal 22.6.2000, in relazione alla qualifica di capo servizio, ovvero, in subordine di vice capo servizio, ovvero, in via ulteriormente subordinata di redattore; 3) in subordine, l'accertamento del diritto del ricorrente al risarcimento del danno derivante dalla omessa applicazione della previsione di cui all'articolo 9 della legge n. 150 del 2000; 4) la condanna della Regione Campania al pagamento di tutte le differenze retributive derivanti dall'applicazione del ccnl per i giornalisti, maturate in suo favore, da quantificarsi in corso di causa ovvero in separato giudizio; 5) la condanna della Regione Campania al

risarcimento del danno esistenziale, quantificato in € 50.000,00, oltre accessori di legge; con vittoria di spese.

Si costituiva ritualmente parte resistente contestando le avverse pretese e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Si costituiva anche la INPGI, la quale concludeva chiedendo, in via riconvenzionale, in ipotesi di accoglimento delle domande proposte dalla parte attrice, l'accertamento del suo diritto al versamento dei contributi dovuti per il rapporto lavorativo del De Simone sulle retribuzioni maturate, ovvero sulle differenze retributive spettanti in applicazione del CCNL giornalisti, in ipotesi di accoglimento della domanda proposta dalla parte ricorrente, nonché l'accertamento del diritto dell'INPGI al pagamento delle sanzioni civili sulla contribuzione omessa; con vittoria di spese.

La causa è stata assegnata inizialmente al giudice dott. Annamaria Beneduce.

La causa è stata istruita documentalmente, con l'escussione dei testimoni e con ctu contabile.

Successivamente la causa è stata assegnata a questo giudice.

Si precisa che questo Giudice è entrato in servizio presso il Tribunale di Napoli in data 31.01.2011 ed è subentrata nel ruolo della collega dott. A. Beneduce, alla quale era stata assegnata la presente causa, solo in data 11.02.2011.

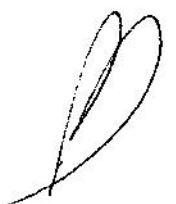
All'udienza del 6 aprile 2011, le parti chiedevano rinvio per esame della consulenza tecnica, depositata in pari data.

All'udienza odierna, dopo il deposito di note illustrative e la discussione orale, il ricorso è stato deciso mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il ricorso è fondato solo in parte, per i motivi di seguito precisati.

In merito alla domanda di cui al capo A) delle conclusioni della parte ricorrente e della domanda riconvenzionale, questo Giudice ritiene di condividere le argomentazioni dell'INPGI e del ricorrente.

L'articolo 76 della legge n. 388 del 2000 prevede, infatti, l'obbligo di iscrizione presso l'INPG dei giornalisti pubblicisti che svolgono attività giornalistica in regime di subordinazione, a prescindere dal CCNL



applicato al rapporto di lavoro (cfr: art. 76 citato, il quale so sostituisce l'art. 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416).

Dal primo gennaio 2001, dunque, devono essere iscritti all'INPGI i soggetti che presentano le seguenti condizioni. a prescindere dal CCNL applicato al rapporto di lavoro: 1) iscrizione all'albo dei giornalisti; 2) svolgimento di attività lavorativa subordinata di natura giornalistica (Cfr.: anche la Circolare del Ministero del Lavoro 24.9.2003).

Il ricorrente, Pasquale de Simone presenta entrambi i citati requisiti.

L'iscrizione all'Albo non è contestata dalla difesa della Regione Campania.

In merito al secondo requisito, va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione regionale, l'istruttoria svolta e la documentazione versata in atti comprovano lo svolgimento di attività di natura giornalistica da parte del ricorrente.

Sembra utile premettere che l'articolo 9 della legge 150 del 2000 ha previsto la possibilità per le pubbliche amministrazioni di istituire un ufficio stampa, al fine di attuare i principi di trasparenza e efficacia dell'azione amministrativa. L'attività dei predetti uffici è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa; l'ufficio è costituito da personale iscritto nell'albo dei giornalisti ed è diretto da un coordinatore che assume la qualifica di capo ufficio stampa e che, sulla base delle direttive impartite dagli organi di vertice, cura i collegamenti con gli organi di informazione.

La natura giornalistica dell'attività svolta dal de Simone presso l'ufficio stampa della Regione Campania risulta già accertata dalla sentenza del Tribunale di Roma, giudice dott. Alessandro Nunziata, n. 4542 dell'11 marzo 2008, resa nel giudizio NRG 211002 /06, il cui passaggio in giudicato risulta comprovato dal doc. n. 4, depositato dalla difesa dell'INPGI unitamente alle note illustrative (cfr.: certificazione Corte Appello di Roma).

Il citato giudizio ha avuto ad oggetto l'opposizione proposta dalla Regione Campania avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall'INPGI per ottenere il versamento dei contributi dovuti dalla Regione Campania in ragione

dell'attività di natura giornalistica svolta da 12 dipendenti (tra cui il DE Simone), addetti all'ufficio stampa della Giunta della citata regione.

Si rileva, inoltre, che il decreto ingiuntivo era stato adottato sulla base di un verbale di accertamento del 11.5.2005, effettuato dai funzionari di vigilanza dell'INPG, che hanno accertato la natura di attività giornalistica svolta dai dipendenti del settore stampa della Giunta regionale campana.

Il citato giudizio, pertanto, ha avuto ad oggetto proprio l'accertamento dell'obbligo contributivo della Regione Campania, derivante all'accertamento dell'obbligatorietà dell'iscrizione dei dipendenti dell'ufficio stampa della Regione all'INPGI, conseguente, a sua volta, all'accertamento della natura giornalistica dell'attività svolta.

La sentenza del Tribunale di Roma, in atti, pertanto, ha accertato che l'attività svolta dai 12 dipendenti dell'ufficio stampa della Regione Campania, tra cui figura anche il de Simone, ha natura di attività giornalistica, la quale è definita dalla giurisprudenza come *" l'attività di colui che, in modo creativo e con opera tipicamente intellettuale, provveda alla raccolta, elaborazione e commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione di massa, con un apporto espressivo o critico....."* (Cass., sez. lav., 21-02-1992, n. 2166; cfr.: legge n. 69 del 1963, in materia di ordinamento della professione di giornalista).

La sentenza in atti, dunque, ha ritenuto legittima la pretesa contributiva azionata dall'INPGI.

Le conclusioni cui è giunto il Tribunale di Roma sono anche confortate e confermate dall'attività istruttoria, svolta nel presente giudizio.

Dalle deposizioni testimoniali rese dal teste Ottavio Lucarelli, Presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, e dal teste Battistella Marcello, ispettore dell'Inpgi, infatti, si evince che l'attività svolta dal de Simone presenta i caratteri tipici dell'attività di natura giornalistica.

Indici del riconoscimento della natura giornalistica svolta dal ricorrente si possono desumere anche dalla documentazione, prodotta sia dal ricorrente, sia dall'INPGI, documentazione proveniente dalla stessa Regione Campania (cfr.: doc. 9 e 10 della produzione dell'Inpgi).

Per tutti i motivi esposti, in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente (sub capo A) e dall'INPGI in via riconvenzionale, va dichiarato il diritto del ricorrente de Simone Pasquale all'inquadramento previdenziale presso l'INPGI dal 1 gennaio 2001. Va dichiarato, altresì, di conseguenza, il diritto dell'INPGI al versamento dei contributi assicurativi di legge e da contratto dovuti in relazione al rapporto lavorativo del de Simone.

Va precisato, peraltro, che dall'importo dei contributi dovuti all'INPGI vanno detratti i contributi già corrisposti dalla Regione Campania, sulla base della sentenza del Tribunale di Roma citata o comunque i contributi dovuti dalla Regione Campania sulla base di tale sentenza (cfr; Trib. Roma, n. 4542 del 11.3.2008, la quale ha accertato l'obbligo contributivo in questione, limitatamente al periodo gennaio 2001 – marzo 2005, come risulta dalle note illustrative dell'Inpgi, depositate in data 27.09.2010).

In merito alle domande di cui ai capi B) e D) del ricorso, relativi all'inquadramento nella qualifica di capo servizio prevista dal Ccnl relativo ai giornalisti, si rileva che l'articolo 9, comma 5, della legge n. 150 del 2000, invocato dalla parte ricorrente, prevede che: "Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

La norma invocata dalla parte ricorrente, pertanto, demanda alla contrattazione collettiva la determinazione dei profili professionali e prevede l'istituzione di una speciale area di contrattazione per gli addetti agli uffici stampa della P.A.

Allo stato tale particolare contrattazione collettiva non è stata ancora adottata e tale circostanza costituisce un dato pacifico tra le parti.

Non si ritiene legittimo, pertanto, far riferimento, ai fini dell'individuazione della fonte normativa* del rapporto di lavoro degli addetti all'ufficio stampa ed, in particolare, al rapporto di lavoro del

ricorrente, alla contrattazione collettiva relativa al rapporto giornalistico, che non è richiamata dall'articolo 9, comma 5 citato.

Questo Tribunale non ritiene, infatti, che il giudice possa applicare al rapporto de quo una fonte diversa da quella indicata dalla legge.

Al contrario, la legge demanda la disciplina del rapporto di lavoro del ricorrente alla fonte collettiva, con "l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti" e tale soluzione è coerente con i principi generali che regolano la materia del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, che, com'è noto, è stato privatizzato.

Tale conclusione è confermata dalle argomentazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 189/2007, citata dalla difesa della Regione Campania, la quale ha dichiarato incostituzionali una serie di norme, adottate dalla Regione Sicilia, che prevedevano l'applicazione del CCNL giornalisti agli addetti agli uffici stampa degli enti locali.

In particolare, la Corte Costituzionale ha affermato che "Le norme censurate si pongono, quindi, in contrasto con il generale principio secondo il quale il trattamento economico dei dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro è stato "privatizzato" deve essere disciplinato dalla contrattazione collettiva."

Di particolare rilievo ai fini della decisione della presente controversia è la seguente conclusione della Corte Costituzionale citata: "Non è condivisibile l'assunto espresso sia dalle parti private, sia dalla Regione, secondo cui quel principio nella fattispecie non sarebbe stato lesa perché le norme impugnate fanno comunque rinvio ad una fonte contrattuale collettiva, quale il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico."

Per tutti i motivi esposti, questo Tribunale ritiene legittimo, allo stato, in difetto della specifica fonte collettiva, disciplinante il rapporto di lavoro giornalistico alle dipendenze degli uffici stampa, l'inquadramento del ricorrente operato dalla della Regione Campania ai sensi del CCNL degli Enti locali.

Tale soluzione è, tra l'altro, anche coerente con la disciplina dell'articolo 76 della legge n. 388/2000, che prevede l'obbligo di iscrizione all'IPGI a

prescindere dal CCNL applicato al rapporto di lavoro del giornalista. (cfr.: anche Circolare del Ministero del lavoro del 24.9.2003).

Né è possibile ascrivere alla Regione Campania la responsabilità per la mancata attuazione dell'articolo 9, comma 5 citato, in quanto la Regione non potrebbe sostituirsi all'Aran, unico soggetto deputato a gestire la contrattazione collettiva in rappresentanze delle pubbliche amministrazioni, nell'attività di individuazione e di regolamentazione dei profili professionali dei dipendenti addetti agli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni, riservata dalla stessa norma invocata dalla parte ricorrente alla concertazione con le organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti.

La stessa parte ricorrente ha prodotto, peraltro, prove documentali circa le trattative in corso finalizzate alla previsione di una specifica area di contrattazione, relativa al rapporto di lavoro giornalistico alle dipendenze degli uffici stampa. (cfr: doc. nn. 12, 13, 14).

La domanda di risarcimento dei danni, proposta in via subordinata dal ricorrente al capo C) delle conclusioni del ricorso, va, pertanto rigettata, in quanto l'affermato danno subito non è imputabile alla condotta della Regione Campania.

Non sussistono, di conseguenza, per le medesime argomentazioni, neppure i presupposti per il riconoscimento del danno di natura esistenziale allegato dalla parte ricorrente, in quanto non viene in rilievo un comportamento illegittimo dell'amministrazione convenuta.

In merito, si osserva che le S.U. della Corte di Cassazione hanno chiarito che: "Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate; in particolare, non può farsi riferimento a una generica sottocategoria denominata «danno esistenziale», perché attraverso questa si finisce per portare il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione dell'apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela

risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo la costituzione. (Cass., sez. un., 11-11-2008, n. 26972)

Con la citata sentenza, la Corte è intervenuta, a seguito di contrasti interpretativi sorti all'interno della III sezione della Cassazione, per chiarire le conseguenze applicative dei principi già affermati con le sentenze "gemelle" del 2003 (Cfr: Cass. nn. 8827, 8828/2003).

Va precisato, per quanto attiene al "danno esistenziale" che le SS.UU. hanno affermato che per danno cd "esistenziale" si intende "ogni pregiudizio che l'illecito datoriale provoca sul fare reddituale del soggetto, alterandone le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno". Anche in relazione a tale tipo di danno occorre una allegazione precisa e l'assolvimento dell'onere della prova (S.U. n. 6572/2006).

Le S.U. del 2008, peraltro, (Cfr: Cass., sez. un., 11-11-2008, n. 26972) hanno negato la configurabilità di un'autonoma categoria giuridica, in relazione alla figura del cd. "danno esistenziale, pur precisando che il Giudice, in sede di valutazione dell'unitaria figura del danno non patrimoniale, deve quantificare anche la sussistenza di "pregiudizi di tipo esistenziale", che vanno comunque allegati e provati.

Tanto premesso, si evidenzia che la parte ricorrente ha del tutto omesso di allegare le circostanze da cui desumere la sussistenza di un eventuale pregiudizio di tipo "esistenziale", né tantomeno le ha provate nel corso del giudizio.

Si ribadisce, infatti, che l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità esclude la configurabilità di un danno in re ipsa in materia di danno non patrimoniale (Cfr: Cass. nn. 8827, 8828/2003 e Cass. S.U., 11-11-2008, n. 26972).

A prescindere da tali osservazioni, si rileva che comunque, come già motivato, non sussistono i presupposti per individuare una responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale in capo alla Regione Campania, né è configurabile un diritto all'inquadramento preteso dalla parte ricorrente, in applicazione del CCNL giornalisti.

La domanda relativa al risarcimento dei danni di tipo esistenziale va, pertanto, rigettata.

In virtù dell'accoglimento solo parziale delle domande proposte, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite, liquidate in dispositivo, in ragione di due terzi nei confronti della Regione Campania, che va, di conseguenza, condannata al pagamento del residuo terzo, in favore del ricorrente, in virtù del principio di soccombenza.

In virtù della accoglimento parziale della domanda proposta dall'INPGI, in quanto una parte della domanda era stata già proposta nel giudizio svoltosi presso il Tribunale di Roma e si fonda su un diverso titolo esecutivo, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite, liquidate in dispositivo, in ragione della metà nei confronti della Regione Campania, che va, di conseguenza, condannata al pagamento della residua metà, a favore dell'INPGI, in virtù del principio di soccombenza.

Pone le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, in capo alla Regione Campania.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli- Sezione lavoro e previdenza - in persona della dott.

MARTINA BRIZZI, definitivamente pronunciando sulla domanda così

provvede:

- 1) In parziale accoglimento della domanda proposta dalla parte ricorrente, va dichiarato il diritto di de Simone Pasquale all'inquadramento previdenziale presso l'INPGI dal 1 gennaio 2001.
- 2) accerta, altresì, il diritto dell'INPGI al versamento dei contributi assicurativi di legge e da contratto dovuti in relazione al rapporto lavorativo del de Simone, detratti i contributi dovuti dalla Regione Campania sulla base della sentenza del Tribunale di Roma n. 4542 del 11.3.2008, limitatamente al periodo gennaio 2001 – marzo 2005, nei sensi di cui in motivazione;
- 3) rigetta le altre domande proposte dal ricorrente;

- 4) compensa tra de Simone Pasquale e la Regione Campania le spese di lite in ragione di due terzi, e condanna la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., al pagamento del residuo terzo a favore del ricorrente, liquidato tale terzo in complessivi € 1516,12, di cui € 876,67 per onorario, € 471,00 per diritti ed € 168,46 per spese forfettarie, oltre I.V.A. e cpa.
- 5) compensa le spese di lite tra l'INPGI e la Regione Campania in ragione della metà, e condanna la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., al pagamento della residua metà in favore dell'INPGI, liquidata tale metà in complessivi € 2288,81, di cui € 1315,00 per onorario, € 719,50 per diritti ed € 254,31 per spese forfettarie, oltre I.V.A. e cpa.
- 6) Pone le spese di ctu, liquidate come da separato decreto in capo alla Regione Campania.

Napoli, il 17 LUGLIO 2011

IL GIUDICE

MARTINA BRIZZI

Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro e Previdenza
Eletto scritto e sottoscritto dal presidente e dal giudice
pronunciato il 14/7/11
Napoli, 14/7/11
L'Avvocato CONSTATO
di Angelo SCARFIZI